



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
e-mail: dctrattpensUFF1@inpdap.it

Roma, 17/12/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali e per il loro
tramite:

- Alle Amministrazioni dello
Stato

Alla Corte dei Conti
Ufficio di coordinamento
delle Sezioni regionali di
Controllo
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

CIRCOLARE N. 33

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari
Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: Pensione di inabilità di cui all'articolo 2, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n.335. Precisazioni.

Pervengono da alcune Sedi richieste di chiarimento in merito alle
modalità applicative da adottare nei casi di liquidazione della
pensione d'inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n.
335/1995 riguardanti i dipendenti statali.

Al riguardo si precisa che nei confronti del personale delle amministrazioni statali, per le quali l'Inpdap ha assunto le competenze in merito alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, le Sedi provinciali e territoriali dell'Istituto dovranno provvedere a determinare il trattamento pensionistico d'inabilità in parola con le modalità stabilite nella circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997.

In particolare, anche nei confronti del personale statale si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la citata circolare per quanto attiene il raffronto dell'importo della pensione d'inabilità con quello pari all'80% della base pensionabile e con quello della pensione privilegiata che sarebbe spettata qualora l'infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4 del decreto 9 maggio 1987, n.187).

Ai fini dell'individuazione del primo limite d'importo, rappresentato dall'ottanta per cento della base pensionabile, questo Istituto ha espresso l'avviso che la media ponderata delle retribuzioni debba essere determinata, per la parte relativa alla quota B di pensione, tenendo conto del numero dei mesi di anzianità contributiva esistenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio, indipendentemente che si tratti di un sistema di calcolo retributivo o misto. Ciò in quanto in un sistema di calcolo misto il bonus da attribuire in caso di riconoscimento di pensione di inabilità incide esclusivamente sulla quota contributiva della pensione (quota C) e, pertanto, il raffronto dovrà essere effettuato tenendo conto anche delle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione.

Diversamente, la circolare n. 57 del 24 giugno 1998 del Ministero del tesoro, in caso di sistema misto, limita tale periodo al numero dei mesi di contribuzione esistenti tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995.

Ai fini dell'individuazione del secondo limite posto al trattamento di inabilità, rappresentato dall'importo della pensione privilegiata, occorre rilevare che l'Inpdap per procedere al calcolo di quest'ultima utilizza le retribuzioni utili ai fini della determinazione della quota A di pensione nonché quelle medie relative al periodo 1° gennaio 1993/cessazione, indipendentemente che si tratti di un sistema di calcolo retributivo o misto. Ciò in quanto l'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, nell'introdurre una nuova modalità di determinazione dell'importo di pensione basata su due distinte quote di pensione, non ha previsto alcuna eccezione per i trattamenti pensionistici di privilegio.

Per contro, nella citata circolare del Ministero del Tesoro si considera come base pensionabile ai fini della determinazione della pensione di privilegio esclusivamente la retribuzione relativa alla quota A di pensione.

Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell'Inpdap, si invitano, quindi, tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di operato relativamente all'applicazione di una medesima norma, a determinare la pensione d'inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95 secondo le modalità dettate nella richiamata circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione